

Decreto Ministeriale 2 aprile 1997 ⁽¹⁾.

Determinazione delle modalità di emissione e delle caratteristiche dello speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso per la corresponsione di somme dovute in applicazione di provvedimenti giurisdizionali e di lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva ^{(2) (3)}.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 maggio 1997, n. 102.

⁽²⁾ Vedi, ora, il D.M. 1° ottobre 2002 che ha sostituito il presente decreto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 dello stesso.

⁽³⁾ Emanato dal Ministero del tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, che demanda al Ministero del tesoro la determinazione delle modalità di emissione, nonché le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento rivolto al tesoriere per il pagamento di somme dovute in applicazione di provvedimenti giurisdizionali e di lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 17 agosto 1960, n. 908;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

Decreta:

1. Emissione e caratteristiche dello speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso.

Lo speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso, viene emesso dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, in conformità dello schema allegato.

La causale deve contenere l'indicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo arbitrale avente efficacia esecutiva in relazione al quale viene disposto il pagamento.

Le amministrazioni dello Stato, una volta emesso lo speciale ordine di pagamento, lo inviano alla competente ragioneria informando contestualmente la sezione di tesoreria dello Stato interessata con una lettera contenente l'indicazione dell'importo da pagare, del soggetto beneficiario e della modalità di pagamento. La ragioneria invia alla sezione di tesoreria interessata lo speciale ordine di pagamento con una lettera di accompagnamento in duplice copia recante le predette indicazioni; la tesoreria restituisce per ricevuta una delle suddette copie.

Le amministrazioni periferiche dello Stato, per le quali le firme di trattenuta per l'emissione dei titoli di spesa sono già depositate presso la competente sezione di tesoreria, ai sensi dell'art. 410 delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro, inviano direttamente alla tesoreria lo speciale ordine di pagamento con una lettera di accompagnamento in duplice copia contenente

l'indicazione dell'importo da pagare, del soggetto beneficiario e della modalità di pagamento; la tesoreria restituisce per ricevuta una delle suddette copie.

Per l'esecuzione di un provvedimento esecutivo, possono essere emessi, ove necessario, più speciali ordini di pagamento ⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ Vedi, ora, il D.M. 1° ottobre 2002 che ha sostituito il presente decreto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 dello stesso.

2. Emissione del titolo di spesa a sistemazione del sospeso.

Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato emittenti lo speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso informano il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, il quale provvede a reintegrare il capitolo interessato a valere sul fondo previsto dall'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 ⁽⁵⁾.

L'amministrazione interessata emette un titolo di spesa intestato «al Capo della tesoreria di	
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--

per la sistemazione dello speciale ordine di pagamento (indicazione degli estremi, dell'importo e del beneficiario)». Tale titolo di spesa, da ricomprendersi, per i funzionari delegati nell'elenco dei titoli pagati di cui all'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 ⁽⁶⁾ viene prodotto nella contabilità della tesoreria con allegato lo speciale ordine di pagamento relativo ⁽⁷⁾.

⁽⁵⁾ Riportata al n. A/XXX.

⁽⁶⁾ Riportato al n. A/CXXXVII.

⁽⁷⁾ Vedi, ora, il D.M. 1° ottobre 2002 che ha sostituito il presente decreto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 dello stesso.

3. Operazioni di rendicontazione.

I funzionari delegati e i titolari delle contabilità speciali allegano ai rispettivi rendiconti la documentazione giudiziale che ha dato luogo all'emissione del titolo di spesa a copertura dello speciale ordine di pagamento ⁽⁸⁾.

⁽⁸⁾ Vedi, ora, il D.M. 1° ottobre 2002 che ha sostituito il presente decreto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 dello stesso.

4. Adempimenti delle tesorerie dello Stato in caso di notifica di atti di pignoramento o sequestro contro amministrazioni dello Stato centrali o periferiche.

Le tesorerie dello Stato, in caso di notifica di atti di pignoramento o sequestro contro amministrazioni dello Stato, effettuano i relativi accantonamenti soltanto nei casi in cui da tali atti esecutivi si desuma che il relativo titolo esecutivo è stato notificato all'amministrazione esecutata e questa non ha provveduto al pagamento nel termine di sessanta giorni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 ⁽⁹⁾.

Nei casi in cui dagli atti esecutivi non possa desumersi quanto indicato nel comma precedente, la tesoreria si astiene dall'eseguire l'accantonamento e nella dichiarazione di terzo fa presente di non aver effettuato alcun accantonamento in quanto dall'atto di pignoramento o sequestro non si desume che il relativo titolo esecutivo è stato notificato all'amministrazione esecutata e che questa non ha provveduto al pagamento nonostante sia scaduto il termine di sessanta giorni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (10), convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 ⁽¹¹⁾.

⁽⁹⁾ Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 è stato portato a 120 giorni dall'art. 147, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

⁽¹⁰⁾ Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.

⁽¹¹⁾ Vedi, ora, il D.M. 1° ottobre 2002 che ha sostituito il presente decreto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 dello stesso.

Allegato ⁽¹²⁾

	Non
	scrivere
	nello spazio
	a lato
SPECIALE ORDINE DI PAGAMENTO IN C/SOSPESO	
<i>(Art. 14, comma 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30)</i>	
La Tesoreria	dello Stato
di	
pagherà in	la somma di [*]
a favore del creditore sottoindicato, per	
GENERALITÀ DEL CREDITORE E MODALITÀ DI PAGAMENTO	
Cognome, nome, luogo di nascita nonché - ove occorra - del procuratore o rappresentante autorizzato a riscuotere:	
indicazione della forma di pagamento.	
QUIETANZA DEL CREDITORE	
Il Dirigente responsabile	Visto il Riscontro Contabile
	Visto per l'ammissione a pagamento
	Il Titolare della tesoreria dell'Unità
	di Riscontro della tesoreria
[*] in cifre e in lettere	

⁽¹²⁾ Vedi, ora, il *D.M. 1° ottobre 2002* che ha sostituito il presente decreto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 dello stesso.

Data di aggiornamento: 1/9/2010.- Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 05/05/1997.